



## RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006 e Decreto interministeriale 06/08/2020)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
- interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

### Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull’immobile oggetto di intervento.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare<sup>1</sup> :

- per la cessione del credito;
- per lo sconto in fattura.

### Per quali edifici?

Gli **edifici/unità immobiliari** che, alla data di inizio dei lavori, siano:

- “**esistenti**”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di “**impianto di climatizzazione invernale**”, così come definito dalla *faq* n. 9D<sup>2</sup>.

L’intervento:

- con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, deve essere relativo ad un intero edificio;
- con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, deve essere relativo ad edifici unifamiliari o a singole unità immobiliari.



<b>Entità del beneficio</b>	Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES: <b>65%</b> delle spese totali sostenute.
	Limite massimo di detrazione ammissibile: <b>100.000 euro</b> .



## Requisiti tecnici dell'intervento

- Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020, devono essere rispettati i requisiti di cui al comma 2 all'art. 1 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e in particolare occorre che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sia non superiore ai limiti di cui all'Allegato A del D.M. 11.03.2008 come modificato dal D.M. 26.01.2010.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai requisiti precedenti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa (vedi relativo vademecum), per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica di cui alla tabella seguente (cfr. tab. 4a, art. 4, lettera c, del D.P.R. 59/2009).

Valori di trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi W/ (m <sup>2</sup> K)			
Zona climatica	Dal 01/01/2006	Dal 01/01/2008	Dal 01/01/2010
A	5,5	5,0	4,6
B	4,0	3,6	3,0
C	3,3	3,0	2,6
D	3,1	2,8	2,4
E	2,8	2,4	2,2
F	2,4	2,2	2,0

- Per interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020<sup>3</sup>, devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 "Edifici ad energia quasi zero" dell'Allegato 1 del Decreto "Requisiti Minimi" del 26.06.2015, ossia:
  - tutti i requisiti previsti dalla lettera b) del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
  - gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28 del 3.03.2011;
  - nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa devono essere rispettati i requisiti indicati nel relativo vademecum.



Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

- Spese per interventi di **riqualificazione energetica** che incidono sulla prestazione energetica dell'intero edificio o dell'unità immobiliare.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica A.P.E. dell'immobile per cui si richiedono le detrazioni; direzione dei lavori etc.).
- **Opere provvisoriale e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi.



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere<sup>4</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La "scheda descrittiva" deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. **DI TIPO TECNICO:**
  - stampa originale della **"scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
  - **asseverazione**<sup>5</sup>, redatta da un tecnico abilitato.  
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 6 del medesimo decreto e successive modificazioni.  
Per interventi con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, è redatta ai sensi



dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020, deve attestare la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico;

- copia dell'**Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)** post-intervento dell'edificio unifamiliare o dell'unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della **relazione tecnica** necessaria ai sensi dell'**art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.**;
- **schede tecniche** dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).

## 2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:

- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici**<sup>6</sup> (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

**Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale**, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



## In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
<b>Riferimento normativo</b>	D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.	D.M. 6.08.2020
<b>Requisiti tecnici</b>	D.M. 11.03.2008, tabelle 3 e 4	Paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 al Decreto Requisiti Minimi del 26.06.2015
<b>Documenti</b>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione per i requisiti tecnici;</li> <li>3. APE;</li> <li>4. Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);</li> <li>6. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).</li> </ol>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione per i requisiti tecnici e congruità delle spese con computo metrico;</li> <li>3. APE edificio unifamiliare o unità immobiliare;</li> <li>4. Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>5. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP);</li> <li>6. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (se l'intervento riguarda l'impianto termico).</li> </ol>
	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>2. Fattura/e;</li> <li>3. Bonifico/i;</li> <li>4. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>2. Fattura/e;</li> <li>3. Bonifico/i;</li> <li>4. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini> ).

<sup>2</sup> La *faq* n. 9D sull’Ecobonus può essere consultata all’indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

<sup>3</sup> Il Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>4</sup> La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull’ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>

<sup>5</sup> L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.

<sup>6</sup> I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.